



presso il
Ministero della Giustizia



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Circ. n. 159 /XIX Sess.

Ai presidente degli Ordini
degli Ingegneri
LORO INDIRIZZI

OGGETTO: modifiche al D.M. 5 agosto 2011, introdotte dal D.M. 7 giugno 2016.
**Conferma scadenza obblighi di aggiornamento professionisti
antincendio (agosto 2016).**

Caro Presidente,

nel corso dell'anno il CNI ha ricevuto più richieste di chiarimento in merito ad una interpretazione del D.M. 7 giugno 2016 secondo la quale lo stesso aveva introdotto una proroga del quinquennio di aggiornamento dei professionisti antincendio a partire dalla data della sua emanazione.

A tale richiesta abbiamo risposto sempre negativamente in quanto, a nostro avviso, il citato D.M. non aveva inserito alcuna proroga, e pertanto la scadenza dell'aggiornamento rimaneva quella fissata dal D.M. 5 agosto 2011 e cioè il 28 agosto 2016.

Con la nota allegata il Corpo ha confermato, in modo ufficiale, la corretta interpretazione da noi sostenuta. In allegato si invia la nota ricevuta il 30/11/2017 a firma del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Ing. Litterio Tolomeo.

Cordiali saluti.

CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Angelo Valsecchi

IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano

Allegato: c.s.d.



dipvvf.DCPREV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0016177.30-11-2017

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

01 4101 137 002

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI Consiglio Nazionale degli Architetti P.P. C.

01/12/2017 E-usp/8819/2017

Consiglio Nazionale dei Chimici



Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali

Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati

Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e P.I. Laureati

Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati

E, p.c. All' Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Alle Direzioni Regionali/Interregionali dei Vigili del Fuoco

Oggetto: modifiche al D.M. 5 agosto 2011, introdotte dal D.M. 7 agosto 2016 – chiarimenti.

Con riferimento all'oggetto, in riscontro ad alcune richieste di chiarimento pervenute a questa Direzione Centrale, si rappresenta che il D.M. 7 giugno 2016 non ha previsto alcuna proroga dei termini per il completamento degli obblighi di aggiornamento per i tecnici abilitati già iscritti negli elenchi dei professionisti antincendio al 27 agosto 2011, data di entrata in vigore del D.M. 5 agosto 2011.

Si evidenzia, infatti, che il citato decreto 7 agosto 2016, emanato esclusivamente "al fine di meglio precisare la cadenza temporale dei corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, che i professionisti devono svolgere per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139", prevede, all'art.1, la completa sostituzione del comma 1 dell'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011.

IL DIRETTORE CENTRALE
(LITTELLIO)

ga
gb